

**Tariffa professionale per i geometri di cui alla legge n. 144 del 02.03.49.
In recepimento delle prestazioni professionali introdotte dal D. LGS N. 494/96
del 14 agosto 1996 in attuazione della direttiva C.E.E. 92157
“Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”**

Il Consiglio Nazionale Geometri, con il contributo della propria Commissione Nazionale Tariffa, ha elaborato, assieme ai Consigli Nazionali degli Architetti, Ingegneri e Periti Industriali, una proposta sperimentale di compensi per le prestazioni inerenti la sicurezza dei cantieri previsti dalla legge 494/96.

La metodologia concordata tra le Categorie si basa su di una individuazione comune delle prestazioni professionali effettivamente richieste e da un inquadramento metodologico comune per l'utilizzo delle singole tariffe professionali, tale da consentire riferimenti comuni previsti dalla normativa di ciascuna Categoria.

Si è concordato di prevedere i compensi per:

- a) attività di responsabile dei lavori;*
- b) attività di coordinatore della sicurezza del progetto;*
- c) attività di coordinatore della sicurezza per il cantiere.*

PREMESSA

Il contenuto generale all'interno del quale si collocano le categorie professionali, ultimamente sta rapidamente mutando; vuoi per il quadro politico, vuoi per le dichiarazioni dell'Antitrust di cui si attende a breve la relazione finale, vuoi per una legislazione che di fatto prevede mansioni e incarichi anche per figure non necessariamente facenti parte di ordini o collegi professionali.

Un esempio eclatante di ciò si ha di fatto con il D. Lgs. 494/96 del 14 agosto 1996 che non richiede necessariamente l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio per le nuove figure di “coordinatore per la sicurezza per la progettazione” e di “coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere”.

Nonostante, ciò ed al di fuori di un mero discorso corporativistico, va considerato però l'aspetto del “prodotto” che viene offerto dal tecnico, che non può basarsi solo su una arida considerazione in merito al “libero mercato” in quanto non è possibile prescindere dal cosiddetto “Sistema Qualità” che deve comunque garantire un minimo prestazionale con una qualità che in ogni caso deve tutelare il committente.

In questa ottica, proporre una tariffa inserita nel quadro istituzionale di categoria, per queste nuove prestazioni professionali, vuole essere una guida non solo per i geometri iscritti al Collegio, ma anche per le altre figure professionali e ciò per garantire un corretto rapporto contrattuale che deve sempre assicurare quegli interessi generali che la tendenza in atto tende a sottrarre alla regola ed ai principi generali legislativi per affidarli a tutele vaghe obbedienti agli automatismi falsamente equilibrati ed alle regole non scritte dal mercato e dalla concorrenza che non può essere garante di un servizio finale professionalmente corretto.

La manifesta volontà delle quattro figure professionali operante nell'ambito dell'edilizia, di addivenire ad una uniforme valutazione delle prestazioni è comunque già un notevole passo avanti verso il superamento di passate incomprensioni e manifesta la volontà di inquadrare queste attività in un più ampio contesto.

METODOLOGIA GENERALE

La complessità operativa del D. Lgs. 494/96, alla luce di quanto altresì emerso durante lo svolgimento dei primi corsi di aggiornamento professionale ed in particolare per le nuove e diverse responsabilità unite alla collaborazione in ambito nazionale con altri Ordini Professionali, consentono di predisporre una direttiva Tariffaria uniformata.

Il Decreto Legislativo 14/08/96 n. 494, pubblicato sulla G.U. del 23/09/96 integrando, per il settore delle costruzioni, il Decreto 626/94, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 242/96, disciplina complessivamente la realizzazione delle opere di costruzione con particolare riguardo a quelle caratterizzate da una certa complessità e/o pericolosità.

Per una maggiore chiarezza occorre innanzi tutto evidenziare che il D.Lgs. 494/96 all'art. 2 oltre porre delle definizioni di ambito applicativo, individua cinque settori di responsabilità e due nuove figure professionali non previste in alcun precedente ordinamento legislativo, in particolare:

- a) *Committente*: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti dalla sua realizzazione; Artt. 2, 3, 11, 20.
- b) *Responsabile dei lavori*: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; Artt. 2, 3, 11, 20.
- c) *Lavoratore autonomo*: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; Art. 2.
- d) *Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera di seguito denominato coordinatore per la progettazione*: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli Artt. 2, 4, 10, 12, 13, 21.
- e) *Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori*: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli Artt. 2, 5, 10, 15, 21.

REQUISITI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. 494/96, si ritiene necessario, richiamare in sintesi gli obiettivi pedagogici nella formazione dei Coordinatori della sicurezza secondo criteri messi a punto a livello Europeo nel Novembre 1993.

Esemplificativo, infatti, è il documento elaborato a livello europeo che senz'altro meglio dell'allegato V del D. Lgs 494/96 fa comprendere quello che *deve conoscere, saper fare e saper essere* il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera. Il documento è qui riprodotto nella sua parte essenziale:

TAB. 1 - Obiettivi pedagogici nella formazione del coordinatore della sicurezza secondo criteri messi a punto a livello europeo (incontro di Pont Royal, novembre 1993).

1) *Conoscenze*

Al termine del percorso formativo il partecipante deve conoscere:

- *La normativa in materia di sicurezza e salute.*
- *La normativa contrattuale per gli aspetti di sicurezza e salute.*
- *I metodi di pianificazione utilizzati in cantiere.*
- *I rischi legati alle tecniche costruttive, all'organizzazione del cantiere, alla manutenzione dell'opera ed alle attività di indagine varie relative ai siti sui quali un cantiere può essere collocato.*

2) *Saper fare*

Al termine del percorso formativo il partecipante deve essere capace di:

- *Leggere un piano.*
- *Comprendere un mansionario e valutare i rischi che derivano dalle specifiche.*
- *Comprendere un'offerta e valutare i rischi che ne derivano.*
- *Valutare i rischi legati alla pianificazione.*
- *Valutare i rischi legati all'utilizzo ed alla manutenzione dell'opera.*
- *Valutare i rischi legati alle tecniche messe in opere ed alle interazioni con le attività di indagine sul sito, all'interno del quale o in prossimità del quale è collocato il cantiere.*
- *Formulare delle proposte per evitare, diminuire e combattere i rischi alla fonte ed adattare il lavoro all'uomo.*
- *Stabilire, sulla base di queste valutazioni e queste proposte, un piano di sicurezza e di salute ed un dossier adattato all'opera chiari e comprensibili per i differenti attori.*

- *Organizzare l'impianto di cantiere (accesso al cantiere, accesso al posto di lavoro, vie di circolazione, zona di stoccaggio, mezzi di manutenzione dei materiali).*
- *Organizzare la manutenzione del cantiere (ordine, salubrità, stoccaggio).*
- *Coordinare ed assicurarsi dell'integrazione da parte delle imprese e dei lavoratori indipendenti delle misure di prevenzione riguardanti:*
 - *Il coordinamento, le attività parallele, l'organizzazione, l'evoluzione del cantiere la sorveglianza.*
 - *L'informazione e la mutua cooperazione delle imprese, dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori.*
 - *La protezione ed il controllo della salute dei lavoratori.*
 - *L'ordine, lo stoccaggio, la circolazione, il posto di lavoro, i prodotti pericolosi.*
 - *La manutenzione, il controllo, l'uso dei mezzi di protezione e degli impianti.*
 - *L'ambiente del cantiere e le attività di indagine simultanee al cantiere.*
- *Adattare il piano di sicurezza e salute, le misure specifiche, il fascicolo adattato dell'opera in funzione dell'evoluzione dei lavori e delle modificazioni intervenute.*

3) *Saper essere*

Al termine della formazione il partecipante deve essere capace di:

- *Condurre delle riunioni di informazione reciproca e di fare esprimere i partecipanti.*
- *Presentare in modo positivo le misure da prendere per ottenere le condizioni ottimali di salute e sicurezza.*
- *Negoziare e convincere della necessità delle scelte.*
- *Scegliere le informazioni pertinenti, riformularle in modo chiaro e diffonderle a tutti gli attori interessati.*
- *Prendere in considerazione le strutture di partecipazione esistenti ed integrare nella rete di diffusione dell'informazione.*
- *Imporre le misure necessarie ed in caso di assenza di consenso.*

La figura del coordinatore della sicurezza nasce quindi da una formazione specifica che deve integrare la preparazione generale nel rispetto comunque della competenza maturata nell'attività professionale.

QUADRO PRESTAZIONALE

Si ritiene utile, prima di individuare i criteri di determinazione degli onorari e valutarne la metodologia applicativa sintetizzare i compiti delle due nuove figure professionali, così come definite nel D. Lgs 494/96. La Direttiva Tariffaria quindi dovrà contenere od in forma estesa od in forma sintetica:

a) Coordinatore per la sicurezza per la progettazione

Come definito all'Art. 2 Lettera e), qualora si espliciti la situazione di incarico affidato a Geometra, anche se persona diversa dal professionista incaricato della progettazione e/o della Direzione dei Lavori ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 con riferimento ai compiti ed adempimenti di cui agli Artt. 4 - 12 - 13, con le responsabilità di cui all'Art. 21 (in fatto di contravvenzioni) del D. Lgs. 494/96.

- 1) Redazione del Piano della Sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 12 e del Piano generale della Sicurezza di cui all'Art. 13.
- 2) Predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93.

È previsto che la progettazione venga effettuata durante la progettazione esecutiva dell'opera.

b) Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere

Come definito all'Art. 2 lettera f), qualora si espliciti la situazione di incarico affidato a Geometra, anche se persona diversa dal professionista incaricato della progettazione e/o della Direzione dei Lavori ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 con riferimento ai compiti ed adempimenti di cui agli Artt. 4 - 15, con le responsabilità di cui all'Art. 21 (in fatto di contravvenzioni) del D. Lgs. 494/96.

- 1) Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli Artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro.

- 2) Adeguare i piani di cui agli Artt. 12 e 13 ed il fascicolo di cui all' Art. 4, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione ed alle eventuali modifiche intervenute.
- 3) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione.
- 4) Verificare l'attuazione di quanto previsto all' Art. 15.
- 5) Proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
- 6) Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

È previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

MODALITÀ TARIFFARIA

Il D. Lgs 494/96 recepisce la Direttiva C.E.E. 92/157, ottava Direttiva emessa ai sensi dell' Art. 16 Paragrafo 1 della Direttiva 69/1391/C.E.E.

La novità emergente è rappresentata dal coinvolgimento negli aspetti della sicurezza e della salute della figura del Committente dell'opera in analogia a quanto previsto per il Datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94. Nulla o poco muta in fatto di sicurezza ed igiene del lavoro già regolamentate in Italia dai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 e da altri regolamenti vigenti per specifiche attività.

Il D. Lgs. 494/96, ai fini della realizzazione delle opere, oltre a prevedere le due nuove figure del Coordinatore della sicurezza, estende la propria applicazione fin dalla fase della progettazione, impone una serie di procedure per determinati cantieri (terzo comma Art. 3) alle quali sovrintende il coordinatore in misura diversa e complessa a seconda della importanza e complessità e tipologia dell'opera.

Pertanto nella proposta Tariffaria, risulta indispensabile riferirsi ai seguenti principi:

- A) Le prestazioni professionali di cui al D. Lgs. 494/96 devono essere considerate aggiuntive rispetto all'attuale quadro professionale, come individuato nel T.U. delle Tariffe Professionali di cui alla Legge 144/49 per due ragioni fondamentali:
 - Tali prestazioni costituiscono di fatto nuove prestazioni professionali particolari che non possono confluire nella normale attività di progettazione e di Direzione Lavori.
 - Tali prestazioni corrispondono all'assunzione di specifiche responsabilità eccedenti la normale attività professionale.
- B) Trattandosi di prestazioni esclusivamente attuate nell'ambito della progettazione, della direzione dei lavori, rientrano sicuramente tra le prestazioni soggette alla valutazione a percentuale di cui al CAPO III della Legge 144/49.
- C) La necessità di eseguire dei sopralluoghi in loco per valutare il futuro cantiere nell'ottica della sicurezza richiede comunque una integrazione con onorari a vacazione che potranno essere di peso diverso nel caso che il coordinatore per la sicurezza sia anche il progettista architettonico dell'opera.
- D) Il riferimento alla Classificazione delle costruzioni ed alla Categoria dell'opera così come è individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi dell' Art. 57, è pertinente, risultando strettamente dipendente dalla tipologia dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico progettuali, l'individuazione degli elementi determinanti la qualificazione rigorosa della prestazione.
- E) Analogamente, il riferimento all'ammontare dell'opera così come è individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi della Tab. H di cui all' Art. 57 del T.U. e determinato ai sensi dell' Art. 55 è pertinente, risultando strettamente dipendente dall'importo dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico progettuali.
- F) Trattandosi sostanzialmente di prestazioni parziali è chiaramente applicabile la Tabella I che determina la parzializzazione del lavoro sul progetto complessivo.
- G) Non trovando, le prestazioni professionali di cui al D. Lgs. 494/96, definizione specifica nella Tariffa professionale, devono considerarsi aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se svolte dal

- medesimo professionista incaricato della progettazione e/o dalla Direzione dei Lavori e possono essere valutate con la medesima metodologia anche nel caso in cui tale figura professionale non sia coincidente.
- H) Detta valutazione è da calcolarsi in percentuale sugli importi della progettazione e della Direzione Lavori con un minimo ed un massimo in considerazione del grado di difficoltà operativa incontrato.
- I) Le prestazioni professionali così determinate saranno soggette al rimborso delle spese ai sensi del D.M. 25/03/1966, articolo 4.
- L) La mancata assistenza del personale per conto della committenza sarà regolarmente liquidato come previsto dall'articolo 59, ultimo comma della Tariffa Professionale.

SCHEMI APPLICATIVI DI CALCOLO DEGLI ONORARI SPESE PER:

1) Attività del coordinatore della sicurezza per il progetto

- a) Si propone la seguente formula:

$$O = I \times al \times ptb \times mv \text{ (variabile)} \times sp$$

Dove:

O = onorario prestazione.

I = Importo dei lavori (calcolato come previsto dall'art. 55 della Tariffa).

al = Aliquota afferente Tab. H4 - Classe e Categoria Art. 57 della Tariffa.

ptb = Prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 59 Tab. 12 in funzione dei settori prestazionali di incarico:
La prestazione deve essere riferita alle prestazioni di Tab. 12 concernenti la voce c) *Progetto esecutivo* e voce f) *Capitolati e contratti*.

mv = Percentuale variabile dal 20% al 40% in relazione al quadro di difficoltà operativa incontrato.

sp = Coefficiente percentuale di applicazione delle spese ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Ministeriale 25/03/1966, salvo si richieda il rimborso su elenco analitico.

- b) Criteri di determinazione di variabilità di "mv":

- 1) Redazione del Piano di sicurezza e Predisposizione del fascicolo come da Art. 4 e 12 contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93: valutazione minima.
- 2) Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo riferibile a:
 - Interventi su edifici soggetti a vincolo storico ambientale che richiede interventi specifici anche di rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.
 - Opere di manutenzione così come definite all'Art. 31 lettere a, b, c, d - Legge 457/78.
 - Progettazione complessa nel caso in cui né la determinazione della Classe e Categoria, né la determinazione del costo dell'opera possono consentire l'equa definizione del valore della prestazione.
- 3) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso della Redazione del Piano di Coordinamento di cui all'Art. 12.
- 4) Variabilità in aumento di 10 punti nel caso della Redazione del Piano generale della sicurezza di cui all'Art. 13.
- 5) Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali.

- c) Applicazione delle spese

Il rimborso delle spese in forma percentuale ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Ministeriale 25/03/1966 nonché il rimborso degli oneri accessori di cui agli artt. 21, 22, 23 e 25 della Tariffa non dovrà superare il 60% dell'onorario a percentuale determinato come sopra.

- d) Agli onorari a percentuale vanno comunque ad aggiungersi gli onorari a vacazione per il sopralluogo in loco al fine di valutare il futuro cantiere per la valutazione del piano di sicurezza.

2) Attività del coordinatore della sicurezza per il cantiere

a) Si propone la seguente formula:

$$O = I \times x \times p_{tb} \times m_v \text{ (variabile)} \times s_p$$

Dove:

O = Onorario prestazione.

I = Importo dei lavori (calcolato come previsto dall'art. 55 della Tariffa).

al = Aliquota afferente Tab. H4 - Classe e Categoria Art. 57 della Tariffa.

ptb = Prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 59 Tab. 12 in funzione dei settori prestazionali di incarico:
La prestazione deve essere riferita alle prestazioni di Tab. 12 concernenti la voce g) *Direzione dei Lavori* e voce h) *Assistenza al collaudo*.

m_v = Percentuale variabile dal 30% al 50% in relazione al quadro di difficoltà operativa incontrato.

s_p = Coefficiente percentuale di applicazione delle spese ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Ministeriale 25/03/1966 salvo si richieda il rimborso su elenco analitico.

b) Criteri di determinazione di variabilità di "m_v":

- 1) Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano e Fascicolo di cui agli Artt. 4 e 12 Redazione del Piano di Sicurezza e Predisposizione del fascicolo come da Art. 4 e 12 valutazione minima.
- 2) Variabilità in aumento di 3 punti oltre il minimo riferibile a:
 - Interventi su edifici soggetti a vincolo storico ambientale che richiede interventi specifici anche di rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.
 - Opere di manutenzione così come definite all'Art. 31 lettere a, b, c, d - Legge 457/78.
 - Progettazione complessa nel caso in cui né la determinazione della Classe e Categoria, né la determinazione del costo dell'opera possono consentire l'equa definizione del valore della prestazione.
- 3) Variabilità in aumento di 4 punti nel caso dell'adeguamento dei Piani della Sicurezza e del Fascicolo di cui agli Artt. 4 e 12.
- 4) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso dell'adeguamento del Piano generale della sicurezza di cui all'Art. 13.
- 5) Variabilità in aumento di 3 punti nel caso del coordinamento ed organizzazione dell'attività e della reciproca informazione tra più datori di lavoro, lavoratori autonomi.
- 6) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso del coordinamento tra più imprese ai sensi dell'Art. 15.
- 7) Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all'Art. 9 terzo comma del O.M. 15.12.1955 n. 22608, in ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.

c) Applicazione delle spese

Il rimborso delle spese in forma percentuale ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Ministeriale 25/03/1966 nonché il rimborso degli oneri accessori di cui agli Artt. 21, 22, 23 e 25 della Tariffa non dovrà superare il 60% dell'onorario a percentuale determinato come sopra, ovvero a piè di lista.

- d) Agli onorari a percentuale vanno comunque ad aggiungersi gli onorari a vacazione per il sopralluogo in loco al fine di valutare il futuro cantiere per la valutazione del piano di sicurezza.
- e) La mancata assistenza del personale per conto della committenza sarà liquidato come previsto dall'art. 59 della Tariffa, con la percentuale fino al 40% sull'importo della Direzione Lavori.

NOTE

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della Direzione dei lavori e sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori.

Le prestazioni di cui sopra sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alla maggiorazione di cui all'Art. 59 della Tariffa.

Le valutazioni degli onorari di cui sopra rivestono un carattere sperimentale e quindi sono suscettibili di variazioni, adeguamenti e modificazioni desunte dall'esperienza e dalla pratica sull'effettuazione di vari settori di attività al fine di una esatta definizione del quadro prestazionale effettivo. Le indicazioni di cui sopra, comunque, costituiscono un primo inquadramento delle tariffe professionali e consente anche nell'indicazione delle variabilità precisi riferimenti perché gli Ordini Professionali possano svolgere l'attività di controllo e validazione.